

Settore: DG
Proponente: 15.A
Proposta: 2016/1242

del 07/07/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 970

del 08/07/2016

**DIREZIONE GENERALE
COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'**

Dirigente: LEVI Dr.ssa Nicoletta

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: MODIFICA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA NELL'AMBITO DEI PROGETTI PRIORITARI DI MANDATO PERIODO GIUGNO 2016- DICEMBRE 2018

Oggetto: MODIFICA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA NELL'AMBITO DEI PROGETTI PRIORITARI DI MANDATO PERIODO GIUGNO 2016- DICEMBRE 2018

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso:

che con propria Determina dirigenziale n. 513 del 21/06/2016 esecutiva dal 22/06/2016 si è provveduto in base all'esito di apposita procedura selettiva pubblica a conferire alla Dr.ssa Simona Silvestri incarico per "attività di addetto ufficio stampa" nell'ambito dei progetti prioritari di mandato per il periodo decorrente dalla esecutività dell'atto di conferimento fino al 31/12/2018;

che con tale atto è stato approvato il disciplinare contrattuale ;

che successivamente nel corso degli adempimenti degli obblighi contrattuali l'Ufficio Assicurazioni del servizio personale ha verificato che non risulta più possibile l'iscrizione alla INAIL dei collaboratori iscritti alla gestione separata INPGI (Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani) e che lo stesso istituto prevede per i propri iscritti la sottoscrizione di una polizza assicurativa con la compagnia UNIPOL con la quale ha stipulato apposita convenzione.

Preso atto di tale nuova disposizione, che modifica gli oneri a carico del Comune e della collaboratrice, e che la collaboratrice ha provveduto a sottoscrivere tale polizza e ne ha fatto pervenire copia allo scrivente servizio, si ritiene di dover conseguentemente modificare l'art. 6 del succitato disciplinare contrattuale di seguito riportato integralmente alle voci sottolineate:

"ART. 6 _ COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

A fronte della prestazione di cui all'art. 2 verrà corrisposto un compenso di euro **48.928,00** al lordo delle ritenute fiscali e delle quote di contributi INPGI e INAIL a carico della Collaboratrice (1/3) e al netto delle quote di contributi INPGI e INAIL a carico del committente (2/3), da erogarsi in rate mensili di pari importo.

In caso di trasferte della collaboratrice, autorizzate dal committente, al di fuori del territorio comunale di normale esercizio dell'attività indicata nel contratto, le spese di viaggio, vitto, alloggio saranno rimborsate, dietro presentazione di idonea documentazione, secondo il sistema del piè di lista, in applicazione della normativa prevista per i dipendenti degli Enti Locali.

Sarà compito del Committente quello di provvedere al pagamento delle ritenute previdenziali, fiscali e assicurative sull'importo erogato alla collaboratrice. A tal fine il Committente si impegna ad assicurare all'INPGI lo stesso giorno di stipula del presente accordo. La collaboratrice si impegna a iscriversi all'apposita gestione separata INPGI all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente accordo e comunque nei tempi di cui al relativo regolamento di attuazione del succitato decreto legislativo.

La collaboratrice può sospendere la prestazione per un periodo massimo di 30 giorni (con riferimento a rapporti di durata pari a 12 mesi) a titolo di recupero psico-fisico, senza decurtazione del compenso pattuito, concordando preventivamente con la Dirigente o il Responsabile dell'Ufficio Stampa i periodi in cui non presterà la propria opera.

In caso di malattia, il rapporto continua a produrre effetti: la Dirigente che ha conferito l'incarico di collaborazione potrà segnalare all'ufficio stipendi la necessità di sospendere il pagamento del compenso o di ridurre l'importo, nel caso risulti pregiudicato il raggiungimento del risultato oggetto della collaborazione.

Il Committente potrà recedere dal contratto, qualora la assenza per malattia dovesse protrarsi per un periodo superiore a 1/6 della durata della collaborazione desunta nel presente contratto, nel caso risulti pregiudicata la corretta esecuzione della prestazione concordata.

In caso di infortunio, il rapporto resta sospeso, senza erogazione del corrispettivo, fino a guarigione clinica. In caso di maternità, il rapporto resta sospeso, senza erogazione del corrispettivo, e si proroga automaticamente per 210 giorni, a meno che la prestazione sia divenuta impossibile o inutile. “

Modificandolo nel seguente modo, dando atto che non apportando variazioni alla spesa complessiva di euro 58.105,00 già assunta a bilancio pluriennale 2016/18, come da visto del Servizio personale allegato, non risulta necessario inviare nuova comunicazione alla Corte dei Conti e ottenere nuovo visto di regolarità contabile:

“ART. 6 _ COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

A fronte della prestazione di cui all'art. 2 verrà corrisposto un compenso di euro **49.319,00** al lordo delle ritenute fiscali e delle quote di contributi INPGI a carico della Collaboratrice (1/3) e al netto delle quote di contributi INPGI a carico del committente (2/3), da erogarsi in rate mensili di pari importo.

In caso di trasferte della collaboratrice, autorizzate dal committente, al di fuori del territorio comunale di normale esercizio dell'attività indicata nel contratto, le spese di viaggio, vitto, alloggio saranno rimborsate, dietro presentazione di idonea documentazione, secondo il sistema del piè di lista, in applicazione della normativa prevista per i dipendenti degli Enti Locali.

Sarà compito del Committente quello di provvedere al pagamento delle ritenute previdenziali e fiscali sull'importo erogato alla collaboratrice. A tal fine il Committente si impegna ad assicurare all'INPGI lo stesso giorno di stipula del presente accordo. La collaboratrice si impegna a iscriversi all'apposita gestione separata INPGI all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente accordo e comunque nei tempi di cui al relativo regolamento di attuazione del succitato decreto legislativo e a stipulare idonea polizza assicurativa contro gli infortuni per tutto il periodo di validità del presente contratto.

La collaboratrice può sospendere la prestazione per un periodo massimo di 30 giorni (con riferimento a rapporti di durata pari a 12 mesi) a titolo di recupero psico-fisico, senza decurtazione del compenso pattuito, concordando preventivamente con la Dirigente o il Responsabile dell'Ufficio Stampa i periodi in cui non presterà la propria opera.

In caso di malattia, il rapporto continua a produrre effetti: la Dirigente che ha conferito l'incarico di collaborazione potrà segnalare all'ufficio stipendi la necessità di sospendere il pagamento del compenso o di ridurne l'importo, nel caso risulti pregiudicato il raggiungimento del risultato oggetto della collaborazione.

Il Committente potrà recedere dal contratto, qualora la assenza per malattia dovesse protrarsi per un periodo superiore a 1/6 della durata della collaborazione desunta nel presente contratto, nel caso risulti pregiudicata la corretta esecuzione della prestazione concordata.

In caso di infortunio, il rapporto resta sospeso, senza erogazione del corrispettivo, fino a guarigione clinica. In caso di maternità, il rapporto resta sospeso, senza erogazione del corrispettivo, e si proroga automaticamente per 210 giorni, a meno che la prestazione sia divenuta impossibile o inutile. “

Ritenuto inoltre, in coerenza con il programma di mandato, e in accordo con la collaboratrice di integrare l'elenco dei progetti prioritari oggetto della prestazione, di cui all'articolo 2 del suddetto contratto, ricomprendendo nell'ambito del “Progetto di valorizzazione del Palazzo dei Musei” la collaborazione a supporto della comunicazione e promozione del progetto MIUR “La rete dei musei universitari italiani per l'orientamento permanente al metodo e alla cultura scientifica”;

Dato atto:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 26/04/2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016 -2018 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];

che con deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016, n. 121, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

che con provvedimento del 19/05/2015, PG n. 21323 del 23/05/2015, il Sindaco ha incaricato la dr.ssa Nicoletta Levi delle funzioni di Dirigente del Servizio Comunicazione e relazioni con la città;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art 107, l'art. 151 comma 4, l'art. 179 e l'art. 183;
- l'art.13 L.228/2003 e l'art.18 del D.Lgs 286/1998;
- l'art. 7 comma 6 e 6bis del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 173 della Legge 266/2005;
- l'art 3 co. 55 della L. 244/2007 come modificato dall'art. 46 co.2 del D.L. 112 del 25/6/08 convertito con Legge 133 del 6/8/2008;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed in particolare l'art. 14 "Competenze e responsabilità dirigenziali" e l'allegato 4 "Affidamento incarichi esterni";
- gli artt. 24 e 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- gli artt. 39 e seguenti del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118, DPCM 28 dicembre 2011;

DETERMINA

per i motivi meglio esplicitati in premessa che si intendono richiamati integralmente:

1. di approvare le modifiche all'art. 2 "Oggetto della prestazione" e art. 6 "Compenso, trattamento fiscale e modalità di pagamento" al disciplinare dell' incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito con D.D. n. 513 del 21/06/2016, a seguito esperimento di procedura selettiva pubblica, alla dr.ssa Simona Silvestri, per lo svolgimento di attività di addetto ufficio stampa nell'ambito dei progetti prioritari di mandato per il periodo giugno 2016-dicembre 2018 che si allega quale parte integrante al presente atto nella versione aggiornata: ALLEGATO A);

2) di dare atto che le modifiche apportate, come da visto del Servizio Personale, ALLEGATO B) non producono nessuna variazione della spesa già assunta a bilancio pluriennale 2016/18 di complessivi euro 58.105,00 e precisamente al cap. 24800/8 impegni: 2016/3541 per euro 2.554,00 – 2016/3543 per euro 9.578,00 2017/119 per euro 22.986,50) – 2018/38 per euro 22.986,50;

3) di dare atto che il presente incarico a cui con il presente atto si sono apportate parziali modifiche al contenuto del disciplinare in osservanza delle nuove norme in materia di adempimenti assicurativi infortunistici per gli iscritti alla gestione separata INPGI :

rientra nel programma degli incarichi approvato unitamente alla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-18;

viene trasmesso alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge 266/2005 e delle circolari Corte dei Conti - Sez.reg. di controllo per l'Emilia Romagna n. 3358 del 16/12/2008 e n. 1389 del 16/3/2009;

non si configura quale incarico di studio o consulenza, come dettagliato dalla Del. n.5/2005 della Sez.Unita della Corte dei Conti e pertanto non rientra nei vincoli di cui all'art. 6 D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010 e s.m.i.;

non è soggetto a tracciabilità e CIG trattandosi di incarico conferito ex art 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2001 quindi contratto di lavoro autonomo e non contratto di appalto di servizi (cfr determinazione AVCP n° 4 del 7 luglio 2011 punto 3.12);

non deve essere conteggiato ai fini del rispetto del limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010 e s.m.i., come attestato dalla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Liguria n. 9/2012 e dalle Linee guida interpretative emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. 11/17/CR06/C1 del 10/2/2011;

6. non viene inviato alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 in quanto non produce nuove spese a carico dell'Ente;

7) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai/07/07/2016

La dirigente del servizio